



La Giustizia Sportiva



Campionati Territoriali 2013/2014

CALCIO A 5, CALCIO A 7, CALCIO A 11

REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI

PREMESSA

Il presente regolamento è redatto secondo le direttive previste dal documento “**SPORT IN REGOLA - Regolamenti nazionali dell’attività sportiva**”, Edizione 2013 del Centro Sportivo Nazionale il quale costituisce l’atto ufficiale di riferimento (ordinamento) su cui operare collettivamente e istituzionalmente.

Il presente regolamento **sarà osservato e applicato** su tutti i campionati territoriali promossi dal Comitato di Forlì del Centro Sportivo concernenti le discipline sportive di **CALCIO A 5, CALCIO A 7 e CALCIO A 11** e tornei organizzati da varie società e/o gruppi sportivi per le medesime discipline con affiliazione al CSI.

L’art. 93 dello Statuto del CSI prevede che “i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva sono di competenza degli **organi di giustizia sportiva**” e l’art. 94 prescrive che “le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nello svolgimento dell’attività sportiva locale sono di competenza degli organi di giustizia sportiva **che operano a livello locale**.”

La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva all’interno del CSI e garantisce l’attuazione del progetto sportivo ed educativo dell’Associazione.

Nel perseguimento delle finalità dell’Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l’amministrazione della giustizia sportiva privilegia l’applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva.

Per questi motivi l’amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio.

In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell’Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.

La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati **devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale**.

Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.

Nello svolgimento dell’attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

TESTO

LE SANZIONI

Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell’attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell’Associazione.

In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto le sanzioni sono assunte tenendo sempre presenti la qualità delle persone coinvolte e come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

1) Sanzioni a carico dei tesserati

A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all’attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- squalifica per atleti e inibizione per i dirigenti sino a 12 giornate effettive di gara (hanno validità solo per la disciplina e la categoria per le quali è stata inflitta);

- squalifica per atleti e inibizione per i dirigenti a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese le fasi finali per il titolo di campione provinciale.

2) Sanzioni a carico delle società

A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- gara persa (con il “risultato tecnico” previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
- ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
- penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
- esclusione dalla classifica finale;
- estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.

ART.1

PUNIZIONE SPORTIVA (perdita della gara)

- a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che influiscono sullo svolgimento regolare di una gara o che ne abbiano impedita la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio:
 - **CALCIO A 5 : 0-6;**
 - **CALCIO A 7 : 0-4;**
 - **CALCIO A 11 : 0-3,**
 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore della differenza reti.
- b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate qualora la responsabilità dei fatti sopraindicati sia comune a entrambe.
- c) La punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che, in ogni modo, **non abbiano** titolo **per** prendere parte legittimamente a gare;
- d) L'omologazione di una gara, una volta pubblicata sul Comunicato Ufficiale e non impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile. Tuttavia qualora nel proseguimento dell'attività emergessero, in occasione di altri procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto una penalizzazione in classifica di uno punto per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte, a prescindere dal risultato conseguito sul campo. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere altri provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

ART.2

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- a) Le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate in quelle immediatamente successive alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale provvedimenti disciplinari (**comprese anche le gare delle fasi finali**), fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale.
- b) L'atleta colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nella **DISCIPLINA e CATEGORIA** dove è avvenuta l'infrazione che ne ha determinato il provvedimento. Il tesserato squalificato – escluse le squalifiche a tempo - può partecipare a gare ufficiali con altre squadre della stessa Società d'appartenenza ma militanti in **DISCIPLINE E CATEGORIE DIVERSE**; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
- c) Un atleta squalificato non può assolvere – in nessun caso - funzioni di **“Dirigente Accompagnatore” o “assistente dell'arbitro di parte”**. L'inosservanza di tale norma comporta un'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo Unico.
- d) Un atleta squalificato o un Dirigente inibito per provvedimenti disciplinari comminati durante la fase locale nella **DISCIPLINA e CATEGORIA** dove è avvenuta l'infrazione **POSSONO FAR PARTE** a gare inserite nelle fasi regionali ma **NON POSSONO FAR PARTE** a gare previste dalle fasi finali nazionali.
- e) **I Dirigenti inibiti non possono prendere parte – in nessun caso (dirigente/atleta) – a gare di interesse della propria Società (anche se militanti in discipline diverse)**. L'inosservanza di tale norma comporta un'ulteriore inasprimento dell'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo Unico.
- f) **I giocatori ed i dirigenti squalificati “a tempo sino a un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età posseduta all'atto della sanzione” - per provvedimenti disciplinari adottati dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva regolarmente affiliate e/o convenzionate con il Comitato di Forlì del Centro Sportivo Italiano non possono essere impiegati in nessuna attività o disciplina sportiva – per l'arco di durata della squalifica stessa.**
L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione dei disposti di cui al predetto art.1.
- g) **Tutte le squalifiche inflitte a tempo e superiori a 3 mesi inibiscono l'interessato dal prendere parte a qualsiasi manifestazioni sportiva promossa a livello locale, regionale e nazionale dal CSI.**
- h) Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un **risultato valido agli effetti della classifica**. Tra queste **si devono considerare, scontate** anche le sanzioni a carico di quei tesserati appartenenti a Società che **non ha potuto disputare la gara per rinuncia** da parte di quell'avversaria e in seguito sanzionata da Giudice Sportivo Unico con provvedimento di **“gara persa con il massimo punteggio previsto per la disciplina di appartenenza”**. **Qualora la Società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica**, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata e il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
- i) Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati inflitti mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, anche nel caso in cui il giocatore, o il tesserato, colpito da sanzione abbia cambiato Società.

ART.3

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (AMMONIZIONI – ESPULSIONI)

I giocatori espulsi dal campo o i dirigenti allontanati dalla panchina nel corso di una gara ufficiale **devono considerarsi automaticamente squalificati per almeno una giornata effettiva di gara**, senza la declaratoria del Giudice Sportivo.

In virtù di tale disposizione gli interessati **non devono prendere parte alla gara della propria squadra immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il provvedimento**.

In deroga a quest'ultima disposizione **solo l'atleta** può essere impiegato a gare con **altra squadra della propria società d'appartenenza purché militante in disciplina o categoria diversa da quella ove si sia verificato il provvedimento disciplinare**.

L'inosservanza di tale norma comporta, se è un atleta che prende parte alla gara come giocatore oltre alla perdita della gara con il massimo punteggio previsto per la disciplina sportiva, l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari e amministrativi. Se invece è un Dirigente a prendere parte alla gara con le stesse mansioni da "Dirigente" l'infrazione comporta un ulteriore inasprimento dell'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo.

Un giocatore, al **raggiungimento della quarta ammonizione** sarà squalificato per una **una giornata effettiva di gara** (nei tornei organizzati con affiliazione CSI la squalifica scatta al raggiungimento della terza ammonizione).

Lo stesso al raggiungimento della **terza ammonizione** sarà "diffidato"(nei tornei la diffida scatta al raggiungimento della 2^a ammonizione.)

La giornata di squalifica, deve essere scontata nella giornata di gara immediatamente successiva a quella di **pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con declaratoria del Giudice Sportivo.**

L'inosservanza di tale norma comporta, oltre alla perdita della gara con il massimo punteggio previsto per la disciplina sportiva, anche l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

E' fatto obbligo alle Società di assumere informazioni sulle ammonizioni inflitte ai propri tesserati. Fa fede per il conteggio delle stesse solo quelle riportate sui "Comunicati Ufficiali".

Ai fini delle sanzioni disciplinari L'ESPULSIONE TEMPORANEA viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Un giocatore squalificato non può assolvere, con la propria squadra, funzioni di "Dirigente Accompagnatore".

Un Dirigente durante il periodo di "squalifica", non può prendere parte a nessuna attività sportiva sia come dirigente e sia come giocatore, a gare della propria società qualunque sia la disciplina.

ART.4

RINUNCIA A DISPUTARE GARE, RITIRO O ESTROMISSIONE DAL CAMPIONATO

- a. Le Società hanno l'obbligo di portare a termine i Campionati ai quali s'iscrivono e di far finire alle proprie squadre le gare già iniziate.
- b. La Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato regolarmente programmata vedrà assumere a suo carico i seguenti provvedimenti:
 - perdita della gara col punteggio se:
 - **CALCIO A 5** : **0-6;**
 - **CALCIO A 7** : **0-4;**
 - **CALCIO A 11** : **0-3,**
 - penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - ammenda nella misura temporale di cui al successivo art.5.
- c. Alle Società che rinunciano a disputare gare quando manchino **tre gare o meno** alla conclusione del Campionato, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie in misura doppia rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.
- d. Le Società che rinunciano **per la terza volta** a disputare gare **sono escluse** dal Campionato, e inoltre subiscono l'incameramento di tutte le quote complessive versate all'atto dell'iscrizione.
- e. Nel caso in cui una squadra si ritirerà o sarà esclusa dal Campionato **entro la fine del girone di andata**, tutte le gare da essa disputate saranno annullate e la squadra sarà esclusa dalla classifica finale della disciplina e categoria; **sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.**
- f. La squadra esclusa dal campionato per uno dei predetti motivi è depennata dal "girone d'appartenenza" e tutte le squadre che avranno dovuto incontrarla nel proseguimento del campionato come previsto dal calendario redatto all'inizio del campionato osserveranno, in quella giornata, **"UN TURNO DI RIPOSO"**.
- g. Nel caso in cui una squadra si ritirerà o sarà estromessa dal Campionato **entro la fine del girone di ritorno**, tutte le gare da essa disputate **saranno ritenute valide** (permangono validi tutti i risultati conseguiti in tutti gli incontri disputati fino al ritiro ivi compresi tutti i **provvedimenti disciplinari assunti nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati**) e quelle da **disputare saranno considerate perse col risultato di cui al predetto comma b. .** Alla squadra esclusa dal campionato, per uno qualsiasi dei predetti motivi, sono **azzerati i punti in classifica acquisiti fino all'ultima giornata**

di campionato disputata ed è automaticamente RETROCESSA ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA.

Tale posizione in classifica permane fino all'ultima giornata del campionato. Tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrarla, nel proseguimento del campionato come previsto dal calendario redatto all'inizio del campionato osserverà, in quella giornata, **“UN TURNO DI RIPOSO”**.

- g. Alla Società che viene esclusa o che si sia ritirata dal campionato, e che comunque abbia disputato almeno una gara, non compete nessun rimborso delle quote che ha versato all'atto dell'iscrizione.**
- h. Alla società che si iscrive al campionato e successivamente si ritira prima dell'inizio dello stesso sarà trattenuta solamente la quota di iscrizione versata all'atto dell'iscrizione**

ART.5

L'assenza sul campo di una squadra comporta nei confronti della stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

AMMENZE PER RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

Per la rinuncia alla disputa di una gara saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- **1^ Rinuncia:** Multa di **25 euro** e penalizzazione di un punto in classifica;
- **2^ Rinuncia:** Multa di **50 euro** e penalizzazione di un punto in classifica;
- **3^ Rinuncia:** Esclusione dal campionato e incameramento di tutte le quote versate all'atto dell'iscrizione.

All'atto dell'esclusione dal campionato, **oltre all'applicazione del predetto art.4**, i tesserati per la società esclusa sono automaticamente svincolati e possono tesserarsi con altre società (ultima data utile **31.12.2013**).

La Società che subisce la **1^ multa (25 euro) quale prima rinuncia deve** provvedere al pagamento della stessa **entro quindici giorni** dal provvedimento sancito sul comunicato ufficiale. L'eventuale inadempienza a tale provvedimento comporta l'esclusione della Società interessata dal campionato.

L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara e un'ammenda ridotta del 50% rispetto all'ammontare previsto in ordine alle stesse previste dal predetto 2° comma (**AMMENZE PER RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA**).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia è calcolato al 50%.

Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice sportivo, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

ART.6

SOSPENSIONI CAUTELARI

Il Giudice Sportivo può disporre, in via cautelare, la sospensione di ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso provvedimento disciplinare.

Il provvedimento perde l'efficacia dopo un mese dalla sua data di emissione.

Il Giudice Sportivo, qualora presuma di infliggere delle sanzioni disciplinari pari o superiore a tre mesi baderà a sospendere, in via cautelare, il tesserato e a convocarlo obbligatoriamente entro il termine di **15 giorni** per la discussione dei fatti prima di procedere alla relativa deliberazione (**l'interessato può essere convocato mediante i seguenti ausili: invio comunicazione per posta elettronica all'indirizzo del/i responsabili della società indicati all'atto dell'iscrizione, avviso telefonico interessato e responsabile della società; fax; raccomandata AR; consegna a mano**).

Se la parte interessata non è convocata entro il termine di cui sopra, il provvedimento di sospensione è annullabile su ricorso della parte interessata alla Commissione Provinciale Giudicante. Se la parte interessata, seppure regolarmente convocata entro il termine di cui sopra, non si presenta, il Giudice Sportivo ha la facoltà di deliberare in merito.

ART.7

RICHIESTA IDENTITÀ'

Il Giudice Sportivo ha la facoltà di chiedere i certificati d'identità personali con fotografia autentica (carta d'identità, patente, ecc.) di tutti i giocatori appartenenti alla Società.

I certificati dovranno pervenire al Giudice Sportivo entro il decimo (10°) giorno dalla data di richiesta.

La mancata presentazione dei documenti nei termini stabiliti suppone l'irregolarità del tesseramento. I giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o che non avevano titolo a essere tesserati, causano gare perse

per la Società d'appartenenza e il Presidente che ha convalidato tale tesseramento, sarà squalificato per un periodo non inferiore a due mesi. Nei casi di gare già omologate si applicherà il disposto **di cui al comma d. dell'art.1 PUNIZIONE SPORTIVA (perdita della gara)**.

I giocatori in posizione irregolare (non tesserati, senza nullaosta, fuori categoria, squalificati, ecc.) causano partite perse per le Società d'appartenenza, salvo le punizioni previste dal regolamento organico, e il dirigente accompagnatore sarà squalificato per un periodo di due mesi.

ART.8

PROCEDIMENTI

a. **Procedimento di prima istanza:** Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria. L'Organo competente per i procedimenti di prima istanza (attività locale) è il **Giudice Sportivo Unico del Comitato di Forlì per le discipline del Calcio a 5, Calcio a 7 e Calcio a 11**.

Avverso le decisioni del **Giudice Unico Calcio a cinque; Calcio a sette e Calcio a undici** è ammesso ricorso alla **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)**.

b. **Procedimento di seconda istanza:** Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio.

L'Organo competente per i procedimenti di seconda istanza (attività locale): **Commissione Giudicante Regionale (CGR)**.

c. **Procedimento per motivi di legittimità:** Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'organo competente sui ricorsi per legittimità è la **Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS)**.

d. **Procedimento di revoca:** Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata con i fatti acclarati e le responsabilità individuate.

e. **Procedimento per illecito sportivo:** Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla **Sezione per la Garanzie della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva**.

f. **Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti:** Il procedimento è attivato dalla **Sezione per le Garanzie e deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS)**.

È ammesso il ricorso in appello al **Collegio dei Probiviri del CSI** che decide in via definitiva.

ART.9

GLI ATTI DEI PROCEDIMENTI

9.1 Osservazioni scritte delle Società sportive

Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.

9.2 Riserve scritte

In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata.

Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Per l'inoltro dell'eventuale reclamo **va presentato, comunque, il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 10.2 del presente Regolamento per la Giustizia Sportiva.**

I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova . Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalla società tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresenta.

ART.10

RECLAMI

10.1 Presentazione dei reclami.

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

10.2 Preannuncio di reclamo

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o il suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità : consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. **E' escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.**

10.3 Motivazione del reclamo

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (GU) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

Gli atti del reclamo vanno proposti dalle Società sportive e devono essere effettuati dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.

Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti). Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.

Qualora il reclamo riguardi una gara di campionato, copia di questo, deve essere inviato anche alla società contro interessata.

L'Organo giudicante dichiarare inammissibile reclami e impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) e si asterrà dal loro esame per:

- invio oltre i termini previsti;
- vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo;
- mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
- mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.

Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità

Al reclamo vanno allegati: la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- raccomandata;
- Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;

- E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

ART.11

ISTANZE DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza (**GS**) è amessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato.

L'istanza di revisione va presentata entro **3 giorni** dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione (se cade in giorno festivo la scadenza è il primo giorno non festivo).

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. Tale invio va dimostrato alla **Commissione Giudicante del Comitato (CGC)**.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una società va presentata dalla società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità appresso specificate; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC e alla società controparte vigono le stesse modalità di cui al predetto articolo 10.

All'istanza di revisione vanno allegati: la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento e copia del documento che provi l'invio dell'istanza alla controparte.

ART.12

APPELLI DI SECONDA ISTANZA

Avverso le deliberazioni della **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)** è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente **Commissione Giudicante Regionale (CGR)**. L'appello di seconda istanza va presentato entro 4 giorni dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale della deliberazione che si intende impugnare. Lo stesso va notificato all'organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla società contro interessata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una va presentata alla società stessa sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità appresso specificate; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere e sottoscritta, indifferentemente, dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza .

All'appello vanno allegati: la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento; la documentazione comprovante l'invio all'organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Per l'invio dell'appello alla **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)**, all'organo di prima istanza e alla società controparte vigono le stesse modalità previste all'art.10.

ART.13

RICORSI DI LEGITTIMITÀ

I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla Sezione Giudicante della CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale della deliberazione che si intende impugnare. I ricorsi possono essere presentati dalle società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisca sulla loro posizione in classifica.

I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e se riguarda il risultato di una gara o la compilazione della classifica alle società contro interessate.

Agli stessi vanno allegati: la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente organo di giustizia sportiva e alle società contro interessate .

Per l'invio del ricorso alla CNGS al competente organo di giustizia sportiva e alle società controinteressate vigono le stesse modalità previste all'art.10.

ART.14

PROCEDIMENTI DI REVOCA

La sezione per la garanzia della CNGS può, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati ufficiali, impugnare presso la sezione giudicante della CNGS le deliberazioni assunte da tutti gli organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

ART.15

RICHIESTE DI REVISIONE DI SANZIONI

Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutive le seguenti sanzioni:

- a) ammonizioni a giocatori e a società;
- b) ammonizioni con diffida;
- c) squalifiche a atleti, dirigenti e tecnici fino a 2 giornate effettive di gara;
- d) ammende fino a 25 €;
- e) ammende per rinunce alla disputa di una gara.

L'istanza di revisione va presentata entro **3 giorni dalla pubblicazione nel Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione**(se cade in giorno festivo la scadenza è il primo giorno non festivo).

Qualora si riferisca al risultato di una gara copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GRG. L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una società va presentata dalla società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata indifferentemente dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

ART.16

COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale sul quale viene riportata l'attività sportiva provinciale, regionale e nazionale, (calendario gare, risultati, classifiche, Provvedimenti Disciplinari, ecc.) **CON CARATTERE DI UFFICIALITÀ, TUTTI I MERCOLEDÌ VIENE:**

- **affisso** all'Albo della Sede del Comitato del CSI di FORLÌ,
- **pubblicato sul sito internet: www.csiforli.it**

Assumono carattere di ufficialità anche eventuali comunicazioni inoltrate per posta elettronica o telegramma.

Il **Comunicato Ufficiale**, diramato e reso pubblico con le modalità di cui sopra, **deve intendersi conosciuto** da tutte le società.

Le società possono ricevere ausili e/o notizie in merito a tutti i Provvedimenti disciplinari rivolgendosi solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo Unico del Comitato del CSI di Forlì.

Il Giudice Sportivo è a disposizione delle società, nella sede del CSI, ogni mercoledì ore 17.30 - 19.30.

ART.17

FAIR PLAY - AGONISMO ETICO (NON PREVISTO NEI TORNEI DELLE SOCIETÀ)

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni disciplina alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella in allegato. La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.

Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

ART.18

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

ART.19

Il presente regolamento è una sintesi del più complesso e articolato regolamento “SPORT IN REGOLA”, EDIZIONE 2013 del Centro Sportivo Italiano Nazionale. Pertanto nel caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative sullo stesso argomento prevalgono nell’ordine:

- lo Statuto del CSI;
- **le Norme per l’attività sportiva del CSI (“Sport in Regola”);**
- le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI;
- i deliberati del CONI;
- i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

ART.20

ALLEGATI

- **RIEPILOGO TASSE RECLAMO E MODALITÀ AMMINISTRATIVE;**
- **MODULO DI PREANNUNCIO RECLAMO;**
- **MODULO DI RECLAMO;**
- **MODULO PER ISTANZA DI RIESAME;**
- **TABELLA PER LA COMPILAZIONE CLASSIFICA FAIR PLAY.**

LA PRESIDENZA DEL COMITATO CSI FORLÌ



GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014

RIEPILOGO
TASSE RECLAMO E MODALITÀ AMMINISTRATIVE

Tasse reclamo

Reclami proposti agli Organi di prima istanza	<ul style="list-style-type: none">• Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)• Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	€ 50
	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato• Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante• Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	€ 60
Appelli proposti agli Organi di seconda istanza	<ul style="list-style-type: none">• Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)• Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	€ 100
Ricorsi proposti davanti alla CNGS	Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	€ 150

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti	<i>A totale carico delle parti richiedenti</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado	<i>A carico del tesserato</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo	<i>A totale carico della Società o del tesserato richiedenti</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti	<i>A totale carico della parte richiedente</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante	<i>A carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese</i>

LIMITI DELLE AMMENDE

	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
<i>Attività per ragazzi</i>	€ 5	€ 150, 00
<i>Attività per giovani</i>	€ 5	€ 250, 00
<i>Attività per adulti</i>	€ 10	€ 400, 00



**GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014**

CALCIO A _____ (5,7 o 11)

MODULO RECLAMO

GIUDICE SPORTIVO COMITATO CSI FORLI'

e p.c. :

ALLA SOCIETÀ SPORTIVA _____

Il sottoscritto _____

_____ della società sportiva _____

(carica)

con il presente atto propone reclamo in riferimento alla gara di calcio a _____: (5,7 o 11)

_____ contro _____

girone _____ disputata a _____ il _____

Descrizione dei fatti: _____

Quanto sopra premesso il sottoscritto chiede _____

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

Con osservanza

firma

SITO INTERNET: <http://www.csiforli.it>

MAIL: info@csiforli.it



**GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014**

CALCIO A _____ (5,7 o 11)

AL GIUDICE SPORTIVO COMITATO CSI

FORLI'

OGGETTO: PREANNUNCIO DI RECLAMO

Il sottoscritto _____

_____ della società sportiva _____
(carica)

con il presente atto preannuncia reclamo in riferimento alla gara di calcio a (5,7 o 11):

_____ contro _____

girone _____ disputata a _____ il _____

Data ____/____/____

firma

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

SITO INTERNET: <http://www.csiforli.it>

MAIL: info@csiforli.it



**GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014**

CALCIO A _____ (5,7 o 11)

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME

Alla Commissione Provinciale Giudicante del CSI di FORLI'

e p.c.

Giudice Sportivo Comitato CSI di FORLI'

Il sottoscritto _____

_____ della società sportiva _____

(carica)

con il presente atto propone istanza di riesame avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo

apparso sul C.U. n° _____ del _____ in riferimento alla gara di calcio a _____ (5,7 o 11);

_____ contro _____

girone _____ disputata a _____ il _____

Motivazione dei fatti: _____

Data ____/____/____

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

firma



**GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014**

CALCIO A _____ (5,7 o 11)

AL GIUDICE SPORTIVO COMITATO CSI

FORLI'

OGGETTO: OSSERVAZIONI SCRITTE

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto in riferimento alla gara di calcio a (5,7 o 11):

_____ contro _____

girone _____ disputata a _____ il _____

fa presente le seguenti osservazioni

Data ____/____/____

firma

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

SITO INTERNET: <http://www.csiforli.it>

MAIL: info@csiforli.it



**GIUSTIZIA SPORTIVA
CALCIO A 5 – CALCIO A 7 - CALCIO A 11
ANNO 2013/2014**

CALCIO A _____ (5,7 o 11)

AL GIUDICE SPORTIVO COMITATO CSI

FORLI'

OGGETTO: RISERVA SCRITTA

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto in riferimento alla gara di calcio a (5,7 o 11):

_____ contro _____

girone _____ disputata a _____ il _____

fa presente

Data ____/____/____

firma

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

SITO INTERNET: <http://www.csiforli.it>

MAIL: info@csiforli.it